

COMUNE DI RONCADELLE
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**
D.LGS. 446/97

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 14/12/1998
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2000
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 25/10/2011

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 2 - Occupazioni permanenti o temporanee.
- Art. 3 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 4 - Procedimento.
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione.
- Art. 6 - Delimitazione delle occupazioni.
- Art. 7 - Occupazioni per lavori edili e similari.
- Art. 8 - Mostre merci.
- Art. 9 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art. 10 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Art. 11 - Occupazioni con tende e tendoni.
- Art. 12 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 13 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 14 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 15 - Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 16 - Effetti della revoca.
- Art. 17 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.
- Art. 18 - Obblighi del concessionario.
- Art. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TARIFFA

- Art. 20 - Tariffe.
 - Art. 21 - Soggetti passivi.
 - Art. 22 - Misura dello spazio occupato.
 - Art. 23 - Passi carrabili.
 - Art. 24 - Autovetture per trasporto pubblico.
 - Art. 25 - Apparecchi per la distribuzione automatica.
 - Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.
 - Art. 27 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.
 - Art. 28 - Maggiorazioni del canone.
 - Art. 29 - Riduzioni del canone per occupazione permanente.
 - Art. 30 - Riduzione del canone per occupazione temporanea.
 - Art. 31 - Esenzione del canone.
 - Art. 32 - Sanzioni.
- Tabelle tariffarie.
Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate per categoria.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 63 D.Lgs 15/12/1997 n° 446.

Art.1

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1 - Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, diretta all'Amministrazione Comunale, da presentarsi all'ufficio di Polizia Municipale e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.

2 - Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3 - Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4 - L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5 - Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6 - Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro ..30.. giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7 - Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno ..6.. giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

8 - Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

1 - Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2 - Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

3 - Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;

b) pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre ..5.. cm. dal filo del muro;

c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.

e) sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

f) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

g) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabile ai sensi del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992.

4 - Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 3

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 - Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2 - Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di ..1.. ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno ..200.. metri.

Art. 4

Procedimento

1 - L'ufficio di Polizia Municipale autorizzata a ricevere le domande, dopo averle istruite, le trasmette entro e non oltre 3 giorni all'Ufficio Tributi che ne determina la tariffa da applicare. L'ufficio di Polizia Municipale, per l'istruzione della domanda, si avvale dell'Ufficio Tecnico, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

2 - Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza, l'Ufficio Tecnico deve trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

3 - Il responsabile dell'ufficio di vigilanza procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro i successivi giorni 2 ..

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1 - Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente responsabile comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2 - La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3 - E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 - Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5 - Il responsabile comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente Regolamento.

6 - Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno ..2 giorni.. lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione.

7 - Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 7

Occupazioni per lavori edili o similari.

1 - Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2 - In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

3 - Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

4 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

5 - Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

6 – per le occupazioni del suolo pubblico per lavori edili è prevista una cauzione pari al 25% del canone complessivamente dovuto, con un minimo di Euro 60,00. Tale cauzione sarà restituita dopo la verifica che non siano stati causati danni.

Art. 8

Mostre merci

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2 - Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

Art. 9

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1 - Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2 - L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3 - Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4 - L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5 - Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

6 - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 10

Occupazioni con ponti, scale etc.

1 - Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc.. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 11

Occupazione con tende e tendoni

1 - Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2 - Per motivi di estetica e decoro l'ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. L'ufficio comunale competente, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 12

Occupazioni d'urgenza

1 - Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2 - In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3 - Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 13

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno ..6.. giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 14

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei ..30.. giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei ..5.. giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

2 - Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 15

Revoca delle autorizzazioni

1 - Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2 - Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla (previa) contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4 - Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 16

Effetti della revoca

1 - Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile del procedimento al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro ..5.. giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 17

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1 - Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2- Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 18

Obblighi del concessionario

1 - Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2 - Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3 - E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4 - Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 19

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TARIFFA.

Art. 20

Tariffe

1 - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50%.

2 - Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è stata adottata. (*art. 54 D.Lgs 446/97*).

3 - La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche allegata al presente regolamento .

4 - *Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale*

5 - .Non si fa luogo alla riscossione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6 - dall'anno 2012 la tariffa base per l'occupazione temporanea è stabilita a €. 1,30

7 - il pagamento del canone per l'occupazione temporanea è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se superiore a 50 centesimi.

8 - Annualmente, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2010, le tariffe verranno adeguate automaticamente all'indice Istat. L'adeguamento automatico sarà effettuato con apposito provvedimento di modifica della tabella tariffaria che sarà opportunamente pubblicata.

Art. 21

Soggetti passivi

1 - Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2 - Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 22

Misura dello spazio occupato

1 -Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse, *con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali*.

2 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.

3 - Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 80 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 23

Passi carrabili

1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o , comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrai, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso

Art. 24

Autovetture per trasporto pubblico

1 -Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

2 - Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Art. 25

Apparecchi per la distribuzione automatica

1 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal *Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.*

Art. 26

Criteri e misure di riferimento per le occupazioni temporanee

1 - Il canone per le occupazioni temporanee si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

2 - Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.

3 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

4 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del..20.. per cento fino a 30 giorni e del ..50.. per cento oltre i 30 giorni, fino a 14 giorni tariffa intera.

5 - In ogni caso le misure tariffarie di occupazione di suolo comunale, determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,10 per metro quadrato per giorno, ai sensi della L. 549/95 art. 61 comma 2.

Art. 27

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

1 - Ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato, al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di L. 1.500 per utente, così disposta dalla Legge 488/1999, art. 18 comma 1.

2 - Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 28

Maggiorazioni del canone

1 - Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2 - Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% se in prima categoria, del 10% se in seconda categoria.

3 - Per le occupazioni effettuate in occasione delle giornate di mercato, dagli operatori indicati nell'articolo 15 del Regolamento per lo svolgimento attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale, la tariffa base è decuplicata; l'occupazione è limitata agli spazi posti alle due estremità della linea posteggi ubicata lungo il viale del mercato ed evidenziati nella planimetria allegata alla Delibera di Consiglio n. 21 del 05/07/2011.

Art. 29

Riduzioni del canone per occupazione permanente

1 - Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

- 1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) le tariffe sono ridotte al 50 % per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo.
- 3) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) la tariffa è ridotta al 10% per le occupazioni di aree antistanti gli accessi carrai.

Art. 30

Riduzione del canone per occupazione temporanea

1 - Per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

2 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;

3 - *Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;*

4 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici

sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

6 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20% per la seconda categoria.

7 - *Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;*

Art. 31

Esenzione del canone

1 - Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni :

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e da Onlus, dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e dai partiti politici o dalle coalizioni locali, che si sono presentati alle ultime elezioni amministrative o che abbiano una rappresentanza parlamentare; non potranno beneficiare di queste condizioni di favore eventuali manifestazioni aventi carattere provinciale e nazionale.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili

2 - Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a ..60.. minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ..6.. ore.

f) le occupazioni con cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti da parte delle aziende appaltatrici o concessionarie del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti.

g) le occupazioni di associazioni e enti per manifestazioni culturali, sportive, ricreative patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune, esclusi gli spazi occupati per scopi diversi.

h) Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale.

g) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

3- Versamento minimo.

Sono esenti dal pagamento le occupazioni che originano un importo dovuto complessivo pari o inferiore a € 3,00.

Art. 32

Sanzioni

1 - Per l'occupazione abusiva si applica, oltre alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, la sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone comunque dovuto, in base al presente regolamento. L'occupazione abusiva deve risultare da specifico verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Municipale.

2 - In tutti gli altri casi di canone dovuto, ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.

3 - Per la riscossione coattiva di canone, interessi e sanzioni si applica l'art. 69 del D.P.R. 20.01.1988 n. 43, oppure la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

OCCUPAZIONE PERMANENTE:

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

Tariffa relativa alle occupazioni temporanee

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

Impianti ed esercizi di apparecchi automatici per tabacchi.

.....OMISSIS TARIFFE 2012.....Per informazioni telefonare al n.
030-2589682 – Ufficio Tributi

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| COMUNE DI RONCADELLE | | PROVINCIA DI BRESCIA | |
| ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P. | | | |
| N.ORD. | DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA | UBICAZIONE | DENOMINAZIONE |
| 1 | S.S. 235 (fino all'altezza del ponte sulla tangenziale BS - MI) | Roncadelle direz.Bs | VIA VITT. EMANUELE II° |
| 2 | S.S. 235 | RONCADELLE | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
| 3 | STRADA | RONCADELLE | VIA F.LLI BANDIERA |
| 4 | STRADA | RONCADELLE | VIA MAZZINI |
| 5 | STRADA | RONCADELLE | VIA CAVOUR |
| 6 | STRADA (fino all'altezza della tangenziale Bs-Mi) | RONCADELLE | VIA F.LLI CERVI |
| 7 | STRADA | RONCADELLE | VIA VILLANUOVA |
| 8 | STRADA | RONCADELLE | TRAV. DI VIA VILLANUOVA |
| 9 | STRADA | RONCADELLE | VIA ANGELO CANOSSO |
| 10 | STRADA | RONCADELLE | VIA LORENZO Ghiberti |
| 11 | STRADA | RONCADELLE | VIA DELL'ARTIGIANATO |
| 12 | STRADA | RONCADELLE | VIA GUGLIELMO MARCONI |
| 13 | STRADA | RONCADELLE | VIA TRECCANI CHINELLI |
| 14 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIACOMO LEOPARDI |
| 15 | STRADA | RONCADELLE | VIA S. BERNARDINO |
| 16 | STRADA | RONCADELLE | VIA YURIJ GAGARIN |
| 17 | STRADA | RONCADELLE | VIA ALESSANDRO VOLTA |
| 18 | STRADA | RONCADELLE | VIA GALILEO GALILEI |
| 19 | STRADA | RONCADELLE | VIA ENRICO FERMI |
| 20 | STRADA | RONCADELLE | VIA XX LUGLIO |
| 21 | STRADA | RONCADELLE | VIA ZARA |
| 22 | STRADA | RONCADELLE | VIA DONATORI DI SANGUE |
| 23 | STRADA | RONCADELLE | VIA GUGLIELMO GHISLANDI |
| 24 | STRADA | RONCADELLE | VIA ROMA |
| 25 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO CASELLE |
| 26 | STRADA | RONCADELLE | VIA ANGELO MANENTI |
| 27 | STRADA | RONCADELLE | VIA VINCENZO RIBAUDO |
| 28 | STRADA | RONCADELLE | VIA XXV APRILE |
| 29 | STRADA | RONCADELLE | VIA PALMIRO TOGLIATTI |
| 30 | STRADA | RONCADELLE | VIA CASTELLO |
| 31 | STRADA | RONCADELLE | VIA PAPA GIOVANNI XXIII |
| 32 | STRADA | RONCADELLE | VIA LEONARDO DA VINCI |
| 33 | STRADA | RONCADELLE | VIA MICHELANGELO BUONARROTI |
| 34 | STRADA | RONCADELLE | VIA DANTE ALIGHIERI |
| 35 | STRADA | RONCADELLE | VIA IV NOVEMBRE |
| 36 | STRADA | RONCADELLE | VIA ROSA GALBIATI |
| 37 | STRADA | RONCADELLE | VIA ALESSANDRO MANZONI |
| 38 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIACOMO MATTEOTTI |
| 39 | STRADA | RONCADELLE | VIA ANTONIO GRAMSCI |
| 40 | STRADA | RONCADELLE | VIA DON CARLO VEZZOLI |
| 41 | STRADA | RONCADELLE | VIA BOTTARDI LIVIA |
| 42 | STRADA | RONCADELLE | VIA CLEMENTINA CALZARI |
| 43 | STRADA | RONCADELLE | VIA ALBERTO TREBESCHI |
| 44 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIULIETTA BANZI |
| 45 | STRADA | RONCADELLE | VIA BARTOLOMEO TALENTI |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---------------------------------|--|
| 46 | STRADA | RONCADELLE | VIA LUIGI PINTO | |
| 47 | STRADA | RONCADELLE | VIA PIETRO NENNI | |
| 48 | STRADA | RONCADELLE | VIA PIO LA TORRE | |
| 49 | STRADA | RONCADELLE | VIA RICCARDO LOMNARDI | |
| 50 | STRADA | RONCADELLE | VIA VITTORIO ZAMBARDA | |
| 51 | STRADA | RONCADELLE | VIA UMBERTO TERRACINI | |
| 52 | STRADA | RONCADELLE | VIA VITTORIO BACHELET | |
| 53 | STRADA | RONCADELLE | VIA EUPLO NATALI | |
| 54 | STRADA | RONCADELLE | TRAV. DI VIA DI VITTORIO | |
| 55 | STRADA | RONCADELLE | VIA MARTIN LUTHER KING | |
| 56 | STRADA | RONCADELLE | I^ TRAV. DI VIA MARTIN L. KING | |
| 57 | STRADA | RONCADELLE | II^ TRAV. DI VIA MARTIN L. KING | |
| 58 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIORGIO AMENDOLA | |
| 59 | STRADA | RONCADELLE | VIA EUGENIO BRAGHINI | |
| 60 | STRADA | RONCADELLE | VIA PIETRO CISMONDI | |
| 61 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO FONTANELLO | |
| 62 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO CHIUSO | |
| 63 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO DEL VOLTO | |
| 64 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO DI MEZZO | |
| 65 | STRADA | RONCADELLE | VICOLO MATTINA | |
| 66 | STRADA | RONCADELLE | VIA VIOLINO BRIONE | |
| 67 | STRADA | RONCADELLE | VIA ALDO MORO | |
| 68 | STRADA | RONCADELLE | VIA CARLO A. DALLA CHIESA | |
| 69 | STRADA | RONCADELLE | VIA BENVENUTO CELLINI | |
| 70 | STRADA | RONCADELLE | VIA ENRICO BERLINGUER | |
| 71 | STRADA | RONCADELLE | VIA ENRICO MATTEI | |
| 72 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO | |
| 73 | STRADA | RONCADELLE | VIA ALCIDE DE GASPERI | |
| 74 | STRADA | RONCADELLE | VIA ARTURO TOSCANINI | |
| 75 | STRADA | RONCADELLE | VIA CADUTI DEL LAVORO | |
| 76 | STRADA | RONCADELLE | VIA CASCINA FIORITA | |
| 77 | STRADA | RONCADELLE | VIA DELLA FERROVIA | |
| 78 | STRADA | RONCADELLE | VIA ENZO FERRARI | |
| 79 | STRADA | RONCADELLE | VIA FALCONE E BORSELLINO | |
| 80 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIACOMO PUCCINI | |
| 81 | STRADA | RONCADELLE | VIA GIUSEPPE VERDI | |
| 82 | STRADA | RONCADELLE | VIA LUIGI EINAUDI | |
| 83 | STRADA | RONCADELLE | VIA M. D'ANTONA E M. BIAGI | |
| 84 | STRADA | RONCADELLE | PIAZZA NIKOLAJEWKA | |
| 85 | STRADA | RONCADELLE | VIA PADRE MARCOLINI | |
| 86 | STRADA | RONCADELLE | VIA SANDRO PERTINI | |
| 87 | STRADA | RONCADELLE | VIA SAVOLDO | |
| 88 | STRADA | RONCADELLE | VIA TIEN AN MEN | |
| 89 | PARCO PUBBLICO | RONCADELLE | VIA AMENDOLA | |
| 90 | PARCO PUBBLICO | RONCADELLE | VIA MARCONI | |
| 91 | AREA EX TAMBURELLO | RONCADELLE | VIA MARCONI | |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|
| | | | |
| COMUNE DI RONCADELLE | | PROVINCIA DI BRESCIA | |
| | | | |
| ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE | | | |
| NELLA 2^A CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P. | | | |
| | | | |
| N.ORD. | DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA | UBICAZIONE | DENOMINAZIONE |
| | | | |
| 1 | STRADA STATALE 11 | RONCADELLE | VIA MANDOLOSSA |
| 2 | STRADA | RONCADELLE | TRAV. DI VIA GHISLANDI |
| 3 | STRADA | RONCADELLE | VIA ANTEZZATE |
| 4 | STRADA | RONCADELLE | VIA S. GIULIA |
| 5 | STRADA | RONCADELLE | VIA INDUSTRIALE |
| 6 | STRADA PRIVATA | RONCADELLE | VIA GIOVANNI LOMBARDI |
| 7 | STRADA | RONCADELLE | VIA VIOLINO BRIONE |
| 8 | PIAZZALE | RONCADELLE | VIA PIAZZA D'ARMI |
| 9 | PARCHEGGIO PUBBLICO | RONCADELLE | VIA AMENDOLA |
| 10 | STRADA | RONCADELLE | VIA DEL LAGHETTO |
| 11 | STRADA | RONCADELLE | RACCORDO VIA ORZINUOVI |